

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare ex artt. 669 sexies, comma 2, e 700 c.p.c.

e contestuale istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Ricorre il **dott. Salvatore Carusio** (C.F.: CRSSVT82T27F839B), nato a Napoli il 27 dicembre del 1982 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Nicolò Copernico, 9, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv. Vincenzo Prisco (codice fiscale PRSVCN66C21F839R), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo, 156 (p.e.c.: vincenzoprisco@avvocatinapoli.legalmail.it; fax: 0815520328)

- ricorrente -

CONTRO

Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili (C.F. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale, On. Vincenzo De Luca, legale rappresentante *p.t.*, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- resistente -

CONTRO

Ministero della giustizia, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla via Armando Diaz, n. 11

- resistente -

NONCHÉ NEI CONFRONTI



di tutti i candidati annoverati nella graduatoria ordinaria definitiva, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021

- **controinteressati** -

per l'accertamento e la declaratoria

1. del diritto del ricorrente alla inclusione nella graduatoria ordinaria definitiva dei candidati alla *“assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia”*, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, mediante la revoca della esclusione comminatagli, disposta con il medesimo D.D. n. 226/2021;
2. del diritto alla collocazione utile del ricorrente nella graduatoria ordinaria definitiva approvata con D.D. della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, in ottemperanza al criterio di preferenza del *“punteggio maggiore”* sancito dalla Deliberazione Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004;
3. del diritto del ricorrente alla partecipazione alle prove idoneative di carattere pratico/attitudinali, di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 recante l'*“Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28*

febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia”.

previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione:

- a) dell'elenco degli esclusi, approvato con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021;
- b) della graduatoria ordinaria definitiva, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021;
- c) della graduatoria definitiva aventi diritto alla riserva di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021;
- d) dell'elenco degli esclusi per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell'avviso pubblico (All. C), approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, n. 973, del 23 ottobre 2020;
- f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, in particolare: tutti i verbali e gli atti concernenti le eventuali operazioni di riesame e conseguente rettifica della posizione di ciascun candidato, sebbene non conosciuti.

FATTO

- Con Avviso pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019, il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, ha indetto apposita procedura per la *“selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici*



operatori giudiziari, (area II, fascia economia F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” (cfr. All. n. 11).

- Il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, con nota m_dg. DOG0194000.U del 28 ottobre 2019, ha invitato la Regione Campania ad avviare, attraverso i Centri per l'Impiego, le selezioni di lavoratori interessati secondo quanto previsto dall'Avviso di selezione pubblicato nella GU n. 80 dell'8 ottobre 2019.
- Con D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 è stato approvato l’*“Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia”* (cfr. All. n. 12).
- Urge, preliminarmente, evidenziare che, ai sensi del predetto D.D. n. 1283/2019, alla procedura assunzionale in oggetto **“è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati [...]”**.
- Orbene, il cennato D.D. n. 1283/2019, nell’individuare le specifiche modalità di selezione ed i criteri di attribuzione dei punteggi - cui i Centri per l’impiego hanno ricorso per definire la posizione di ciascun candidato - ha rimandato a quanto espressamente disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19 novembre 2004, pubblicata sul BURC n. 64 del 27 dicembre 2004 (cfr. All. n. 10). In particolare, giova



specificare che l'Avviso in esame dispone che, successivamente alla formulazione della graduatoria dei candidati, l'Amministrazione richiedente provvederà ad effettuare le procedure di selezione ai sensi dell'art. 26 della richiamata delibera n. 2104/2004, consistenti nella sottoposizione a prove di idoneità di carattere pratico/attitudinali.

- Con il su citato Avviso pubblico (di cui al D.D. n. 1283/2019) è stata adottata una procedura per la presentazione delle domande *online* - a far data dal 16 dicembre 2019 al 20 dicembre 2019, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 - sul portale: www.operatorigiudiziaricampania.it.
- Pertanto, in data 20 dicembre 2019, l'odierno ricorrente ha inoltrato domanda di partecipazione al predetto concorso, contrassegnata dal seguente codice identificativo alfanumerico: "DX24SD7PVG" (*cfr.* All. n. 13).
- Con Decreto n. 59 del 3 febbraio 2020 il Direttore Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, della Giunta Regionale della Campania ha approvato la **graduatoria provvisoria generale** delle domande presentate, nonché la graduatoria provvisoria relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (*cfr.* All.ti nn. 7; 8;9).
- La graduatoria provvisoria generale è stata formata - come precedentemente precisato - sulla scorta dei criteri stabiliti dal capo IV, paragrafo 25, della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n. 2104, del 19 novembre 2014, secondo cui, alla attribuzione del punteggio totale, concorrono anche le seguenti voci: Punti Isee; Punti DID (Dichiarazione di Disponibilità); Punti Esperienza; Carico Familiare; Punti Disoccupazione.

- Il dott. Carusio si è classificato alla posizione **n. 16** della graduatoria provvisoria generale, totalizzando complessivamente **punti 184**.
- Con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, n. 973, del 23 ottobre 2020 è stata, dunque, resa pubblica la **graduatoria definitiva generale**, la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., nonché **l'elenco degli esclusi per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell'avviso pubblico (All. C)** (*cfr.* All.ti nn. 5; 6).
- Immotivatamente, l'odierno ricorrente è stato depennato dalla Graduatoria definitiva generale e collocato nell'Elenco degli esclusi per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell'avviso pubblico (All. C), in virtù di un unico, errato presupposto: a parere dell'Amministrazione resistente - benchè alla procedura assunzionale per cui è causa sia stata concessa la partecipazione di “*soggetti occupati*” - all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, il dott. Carusio non sarebbe stato in possesso della Dichiarazione di Disponibilità.
- È noto, tuttavia, che solo i soggetti in possesso dello stato di disoccupazione possono aver reso DID: ragion per cui l'odierno ricorrente non avrebbe potuto rendere valida Dichiarazione di Disponibilità, atteso che, alla data di partecipazione alla procedura per cui è causa, il medesimo Carusio risultava già essere in stato di occupazione.
- Pertanto, l'odierno ricorrente con apposita istanza in autotutela - inoltrata, a mezzo pec, all'Amministrazione resistente in data 17 novembre 2020 - ha chiesto la rettifica della posizione assegnatagli, rappresentando che l'aver reso DID non è un requisito a pena di esclusione, atteso che alla procedura



in esame, ai sensi del D.D. n. 1283/2019, è consentita la partecipazione di soggetti in stato di occupazione (*cfr.* All. n. 14); istanza cui, tuttavia, non è seguito alcun riscontro da parte della Amministrazione resistente.

- Come se non bastasse, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 è stata approvata la **Graduatoria ordinaria definitiva**, graduatoria definitiva aventi diritto alla riserva di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 e **l'Elenco degli esclusi**, entrambi pubblicati sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021 (*cfr.* All.ti nn. 1; 2; 3; 4).
- A seguito dell'adozione del D.D. n. 226/2021 è stata illegittimamente confermata la collocazione dell'odierno ricorrente nell'Elenco degli esclusi.
- La illegittima esclusione del ricorrente dalla procedura *de quo* inibisce il diritto del medesimo alla partecipazione alle prove di idoneità, secondo le modalità predeterminate con D.D. n. 1283/2019, che, a quanto è dato sapersi, si svolgeranno durante il mese di giugno, con conseguente compromissione del proprio diritto all'assunzione.
- A tal proposito, infatti, giova evidenziare sin da subito che il ricorrente mediante la reintegrazione nella graduatoria ordinaria definitiva - anche in ottemperanza al criterio di preferenza del "punteggio maggiore" sancito dalla Deliberazione n. 2104/2004 - verrebbe a collocarsi tra le primissime posizioni, utili ai fini della assunzione.

Ne consegue la necessità di adire codesto Ecc.mo Tribunale affinché accerti la illegittimità dell'operato delle Amministrazioni intimato, alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

I – Sulla illegittima esclusione della dott. Salvatore Carusio dalla procedura per l’“assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia”

Il dott. Salvatore Carusio ha aderito alla procedura in epigrafe, indetta con D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019, mediante inoltro, in data 18 dicembre 2019, della apposita domanda di partecipazione.

Orbene, l’odierno ricorrente si è utilmente collocato tra le n. 110 unità di personale messe a bando nell’ambito della graduatoria provvisoria generale, approvata con Decreto Dirigenziale n. 59 del 3 febbraio 2020.

Ad esser chiari, l’odierno ricorrente era venuto a collocarsi utilmente alla sedicesima posizione.

Tuttavia, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, n. 973, del 23 ottobre 2020 è stata resa pubblica la graduatoria definitiva generale, la graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., nonché l’elenco degli esclusi per non aver reso DID entro la data di pubblicazione dell’avviso pubblico (All. C).

Immotivatamente, l’odierno ricorrente è stato depennato dalla Graduatoria ordinaria definitiva e collocato nell’Elenco degli esclusi, in virtù di un unico, errato presupposto: a parere dell’Amministrazione resistente - benchè alla procedura assunzionale per cui è causa sia stata concessa la partecipazione di “*soggetti occupati*” - all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, il dott. Carusio non sarebbe stato in possesso di valida Dichiarazione di Disponibilità.



Come se non bastasse, con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 è stata approvata la Graduatoria ordinaria definitiva, graduatoria definitiva aventi diritto alla riserva di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 e l'Elenco degli esclusi, entrambi pubblicati sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021.

A seguito dell'adozione del cennato D.D. n. 226/2021 è stata illegittimamente confermata la collocazione dell'odierno ricorrente nell'Elenco degli esclusi.

La motivazione di esclusione, assunta dalla Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, è priva di qualsivoglia fondamento.

Invero, l'odierno ricorrente, alla data di presentazione della domanda tesa alla partecipazione alla selezione *de quo*, non avrebbe potuto rendere Dichiarazione di Disponibilità, atteso che risultava già essere in stato di occupazione.

Ad ogni buon conto, la medesima dichiarazione non rappresenta requisito di partecipazione a pena di esclusione.

Infatti, dall'Avviso Pubblico di cui D.D. n. 1283 del 9 dicembre 2019 emerge con palmare evidenza che tra i requisiti di partecipazione, sarebbe stato necessario l'“*aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 150/2015*”, ma che, comunque, sarebbe stata “**consentita la partecipazione anche a soggetti occupati [...]**” e, dunque, privi di DID.

L'illegittimità dell'esclusione del ricorrente è confermata, peraltro, dalle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19 novembre 2004, recante “*Indirizzi per il funzionamento*



dell'Anagrafe del lavoro e dei Servizi per l'impiego", alla quale l'avviso regionale approvato con D.D. n. 1283 del 2019 espressamente rinvia per l'integrazione della disciplina della presente procedura selettiva.

In particolare, il pragrafo 25, comma 7, della suddetta Delibera stabilisce che *"possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, anche lavoratori occupati, dando, comunque, priorità ai soggetti in stato di disoccupazione secondo le definizioni di cui al paragrafo n. 15"*.

La circostanza, dunque, che la P.A. dia *"priorità"* ai soggetti in stato di disoccupazione e/o inoccupazione, rispetto ai soggetti occupati *tout court*, conferma che la surrichiamata disciplina estende la partecipazione anche a tutti i soggetti occupati.

Peraltro, che il mancato possesso della DID non rappresenti *condicio sine qua non* all'assunzione al profilo professionale di operatore giudiziario, è confermato, dalla circostanza che l'odierno ricorrente, come preannunciato pocanzi, era venuto utilmente a collocarsi nella graduatoria provvisoria generale approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania, n. 59, del 3 febbraio 2020, sebbene sprovvisto di punti DID.

Come se non bastasse, la decisione assunta dalla Amministrazione resistente, di confermare la collocazione del Carusio nell'elenco degli esclusi, approvato con D.D. n. 226/2021, oltre che illegittima, appare, altresì, manifestamente illogica, atteso che ben n. 38 candidati ed oltre, sprovvisi di "Punti DID", sono venuti a collocarsi tra le n. 110 unità utili, in sede di approvazione della graduatoria ordinaria definitiva: **dunque, non è dato comprendere per quale ragione i predetti 38 candidati, sebbene privi di "Punti DID", siano stati inseriti nella graduatoria finale, mentre il ricorrente ne sia stato escluso.**



Non si comprende, dunque, l'esclusione del ricorrente, il quale, comprovatamente, avrebbe potuto prendere parte alla procedura seppur in assenza di DID, atteso che la *lex specialis* ha senza dubbio esteso la partecipazione alla selezione comparativa in esame non solo nei confronti dei soggetti che hanno presentato la DID (in quanto disoccupati ex art. 19 del d.lgs. 150/2015), ma anche nei confronti dei soggetti occupati, che non godendo dello stato di disoccupazione non sono abilitati dal sistema alla presentazione della dichiarazione suddetta.

Non vi è chi non veda come, pertanto, alla luce delle suesposte evenienze come l'odierno ricorrente abbia pieno diritto a vedersi reintegrato nella graduatoria ordinaria definitiva, tra i posti utili messi a bando.

II – Sul diritto del dott. Salvatore Carusio alla collocazione, in posizione utile, nella graduatoria ordinaria definitiva, in ottemperanza al criterio di preferenza del “punteggio maggiore” sancito dalla Deliberazione Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004

L'illegittimità di cui è permeata l'azione amministrativa è, altresì, evincibile dalla seguente circostanza: ben n. 1.491 candidati in stato di occupazione, ancorchè non esclusi seppure sprovvisti di DID, sono stati collocati nella graduatoria ordinaria definitiva “in coda”, retrocedendo rispetto ai soggetti in stato di disoccupazione.

Ad esser chiari, i soggetti in stato di occupazione - nonostante abbiano visto attribuirsi punteggi elevati - sono venuti a collocarsi nella graduatoria ordinaria definitiva a partire dalla posizione n. 15.785, vedendo, così, irrimediabilmente compromesso il proprio diritto alla partecipazione alle prove idoneative finalizzate all'assunzione.

Invero, benchè l'Avviso regionale di cui al D.D. n. 1283/2019 e la stessa Deliberazione regionale n. 2104/2004, al paragrafo 25, comma 7, stabiliscano che



“è consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004”, l’Amministrazione convenuta ha errato nell’aver inteso il criterio della “priorità” alla stregua di un principio di precedenza assoluta dei disoccupati rispetto ai soggetti occupati, la cui partecipazione, in definitiva, si è sostanziata in una mera formalità.

Invero, appurato che il possesso della DID non può certamente intendersi quale requisito a pena di esclusione, ma solamente titolo valutabile ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in stato di disoccupazione, non vi è chi non veda come, dunque, lo status di disoccupato debba necessariamente intendersi come semplice titolo di preferenza nell’ipotesi di una parità di punteggio tra soggetto occupato e disoccupato.

Pertanto, che il concetto di “priorità” debba essere semplicemente inteso quale titolo preferenziale del soggetto disoccupato nell’ipotesi in cui si verifichi una parità di punteggio tra quest’ultimo e altro candidato occupato, è circostanza confermata dalla più volte citata Deliberazione regionale n. 2104/2004 che, al paragrafo 25, comma 8, testualmente stabilisce che **“la graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore”.**

Alla luce delle suesposte evenienze, emerge con palmare evidenza che il dott. Salvatore Carusio ha non solo diritto a essere reintegrato nella graduatoria ordinaria definitiva, dalla quale è stato illegittimamente escluso, ma, altresì, all’utile collocazione nella stessa, tra le primissime posizioni, in ottemperanza al succitato criterio preferenziale predominante del punteggio maggiore.

Difatti, l’odierno ricorrente cui, in sede di approvazione della graduatoria provvisoria generale, è stato attribuito un punteggio pari a punti 184, verrebbe,



verosimilmente, a collocarsi tra le prime tre posizioni - ancorchè sprovvisto dell'ulteriore punteggio aggiuntivo che dovrà essergli riconosciuto in sede di reintegrazione nella graduatoria ordinaria definitiva - e parteciperebbe alle prove idoneative finalizzate all'assunzione (cui ha pieno diritto).

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Il *fumus* emerge dalla palmare fondatezza degli articolati motivi di ricorso: in particolare, si ribadisce l'assoluta illegittimità ed erroneità della disposta esclusione del ricorrente dalla graduatoria ordinaria definitiva, approvata il 9 aprile 2021, e del contestuale inserimento dello stesso nell'elenco degli esclusi, dal momento che il dott. Carusio, all'atto dell'invio della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, non avrebbe potuto rendere Dichiarazione di Disponibilità, atteso che risultava già essere in stato di occupazione.

La disposta esclusione dalla graduatoria impedisce al ricorrente di partecipare alla procedura finale di selezione, successiva alla formulazione della graduatoria medesima, prevista dall'Avviso di cui al richiamato D.D. regionale n. 1283/2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 della richiamata delibera di Giunta Regionale n. 2104/2004, consistenti nella sottoposizione a prove di idoneità di carattere pratico/attitudinali, con conseguente compromissione del proprio diritto all'assunzione.

Sul punto, si precisa che la Giunta Regionale della Campania ha già provveduto alla convocazione dei candidati, utilmente collocatisi nella graduatoria ordinaria definitiva, per la loro sottoposizione alle suddette prove di idoneità, come emerge dalle lettere di convocazione che, a titolo esemplificativo, si offrono in produzione (cfr All. n. 15).



Orbene, in seguito al completamento delle prove di idoneità ed alla conseguente assunzione degli idonei sino alla copertura dei posti utili, pari a n. 110 unità, verrebbe definitivamente precluso al dott. Carusio ogni possibilità di essere assunto, benchè - si ribadisce - lo stesso abbia pieno titolo ad essere incluso nella graduatoria ordinaria definitiva in posizione utile, come già collocatosi nella graduatoria provvisoria generale del 3 febbraio 2020, ove ricopriva la sedicesima posizione.

In tali condizioni, si rende necessario che codesto Ill.mo Giudicante voglia disapplicare il provvedimento di esclusione adottato a danno del ricorrente, con conseguente ammissione - anche con riserva - alle prove idoneative, pratico/attitudinali: invero, il diritto che il ricorrente aziona nella presente sede in via principale sarebbe irrimediabilmente compromesso all'esito del giudizio di merito, posto che la procedura assunzionale sarebbe sicuramente conclusa ovvero, a tutto voler concedere, si troverebbe in fase già avanzata.

Difatti, anche in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, il sacrificio che il ricorrente subirebbe qualora non venisse utilmente reintegrato nella graduatoria ordinaria definitiva, è senza dubbio nettamente superiore rispetto a quello, per lo più inesistente cui sarebbe tenuta l'Amministrazione.

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART.

669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Alla stregua di quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse successivamente all'espletamento delle prove di idoneità, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.



Misura cautelare la cui adozione è già stata ritenuta necessaria dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, che, con decreto cautelare monocratico dell'8 giugno 2021, ha ammesso con riserva la candidata Grani Silvana Maria alle ridette prove idoneative (cfr. All. n. 16).

Chiaramente, ove tale istanza non venisse accolta, l'odierno ricorrente verrebbe, viceversa, privato del suo diritto all'assunzione e subirebbe un pregiudizio, imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale e non risarcibile per equivalente.

* * * * *

Per tutte le motivazioni sopra esposte il dott. Salvatore Carusio, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, previa gli incombenti di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c. voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti:

1. in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, nella parte in cui inserisce il ricorrente nell'elenco degli Esclusi dalla procedura di assunzione per cui è causa e disporre, per l'effetto, l'ammissione del medesimo alle prove idoneative/attitudinali;
2. nel merito: **a)** accertare e dichiarare il diritto del dott. Salvatore Carusio alla inclusione nella graduatoria ordinaria definitiva dei candidati alla



“assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia” approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021; **b)** accertare e dichiarare il diritto del dott. Salvatore Carusio alla collocazione, in posizione utile, nella graduatoria ordinaria definitiva approvata con D.D. della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicata sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, in ottemperanza al criterio di preferenza del *“punteggio maggiore”* sancito dalla Deliberazione Regionale n. 2104 del 19 novembre 2004; **c)** del diritto del ricorrente alla partecipazione alle prove idoneative di carattere pratico/attitudinali, di cui al D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 recante l'*“Avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia”*;

3. per l'effetto, condannare la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili alla revoca della esclusione comminata al dott. Salvatore Carusio, mediante inserimento nell'elenco degli esclusi dalla procedura per l'*“assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987,*



n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia” approvato con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9 aprile 2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19 aprile 2021, ed alla conseguente reintegrazione del ricorrente nella graduatoria ordinaria definitiva, di cui al medesimo D.D. n. 226/2021, mediante la sua collocazione in posizione utile;

4. Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

L'inattuabile reperimento dei nominativi di ciascun controinteressato - contrassegnato, come tutti i candidati alla procedura in oggetto, da un codice alfanumerico - oltre che l'elevato numero dei medesimi, rende sommamente difficili (se non impossibile) le notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi.

Pertanto, l'odierno ricorrente, all'esito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ad effettuare la notifica per pubblici proclami, anche, ove ritenuto più opportuno, tramite la pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente ovvero, in via del tutto subordinata, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio, sulla scorta di quanto disposto dall' art. 150 c.p.c., con indicazione di tempi e modalità delle operazioni.



* * * * *

L'avv. Vincenzo Prisco, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, ma che, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il presente procedimento è, comunque, esente dal pagamento del contributo unificato.

In via istruttoria deposita i seguenti atti e documenti:

- 1) Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 9.04.2021;
- 2) Stralcio elenco degli esclusi;
- 3) Stralcio Graduatoria ordinaria definitiva;
- 4) Graduatoria aventi diritto alla riserva di cui all'art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 definitiva;
- 5) Decreto Dirigenziale Giunta Regionale n. 973 del 23.10.2020;
- 6) Stralcio Elenco degli esclusi per non aver reso DID;
- 7) Decreto Dirigenziale Giunta Regionale n. 59 del 3.02.2020;
- 8) Stralcio graduatoria Provvisoria Generale;
- 9) Graduatoria provvisoria riserva posti;
- 10) Deliberazione Regione Campania n. 2104 del 19.11.2004;
- 11) Avviso Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 80 del'8.10.2019;
- 12) Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1283 del 9.12.2019;
- 13) Iscrizione Operatore Giudiziario;
- 14) Istanza in autotutela del 17.11.2020;
- 15) Lettere di convocazione per l'espletamento della prova di idoneità;
- 16) Decreto cautelare Monocratico emesso dal Tribunale di SMCP l'8 giugno 2021;
- 17) Documento di riconoscimento

Napoli, lì 22 giugno 2021

Avv. Vincenzo Prisco
Via Toledo n. 156
80132 - Napoli
p.e.c. vincenzoprisco@avvocatinapoli.legalmail.it

Avv. Vincenzo Prisco

Regione Campania
Data: 29/06/2021 16:23:02, PG/2021/0346006

